



# Comune di Crema

## Settore Polizia Locale

### Ordinanza n. 2015/00310 del 02/12/2015

**Oggetto:** DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### **PREMESSO:**

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

#### **DATO ATTO:**

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, come dimostrato da un recente episodio di cronaca, nel nostro territorio, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), proprio a danno di un minore;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale,

soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

**ACCOLTE** le numerose istanze provenienti da singoli cittadini e da associazioni animaliste tesa a vietare o comunque a disciplinare l'uso dei botti e dei fuochi artificiali in concomitanza con le festività di fine anno, sottolineando l'utilità di tale provvedimento a tutela degli animali in genere;

**RILEVATO** pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

**VISTO:**

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e s.a.m., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Cremona;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

**ORDINA**

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3 a partire dalle ore 01:00 del 28 dicembre di ogni anno e fino al giorno 2 gennaio del nuovo anno.
5. Di disporre che tale divieto sia operante nell'ambito esclusivo del centro abitato, ovvero nelle aree ad esso limitrofe e ad una distanza non inferiore ai 300mt.

**INFORMA**

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa di €.200,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Giuliano Semeraro.

**DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Crema.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Cremona, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

IL SINDACO  
(Dr.ssa Stefania Bonaldi)

02/12/2015